

Regolamento dell'organo di controllo

- Art. 1 I membri dell'organo di controllo vengono eletti dall'Assemblea dei delegati, ai sensi dell'art. 21 degli statuti della FSFP.
- Art. 2 L'organo di controllo comprende al massimo cinque membri eletti dall'Assemblea dei delegati. Esso si compone come segue:
- a) Presidente
 - b) Membri
 - c) Eventualmente il Consigliere finanziario
- L'organo di controllo si costituisce e si ripartisce lui stesso i compiti. Esso redige annualmente un rapporto scritto sulle sue attività all'attenzione del Comitato centrale.
- Art. 3 I membri dell'organo di controllo non possono appartenere al Comitato centrale oppure all'Ufficio esecutivo.
- Art. 4** L'organo di controllo può, in ogni tempo, chiedere delle informazioni sugli affari correnti ed effettuare dei controlli. La verifica dei conti deve essere fatta dall'organo di controllo. Esso controlla i conti annuali della Cassa federativa.
- Art. 5 A richiesta dell'organo di controllo, l'Ufficio esecutivo, il segretario generale o il responsabile amministrativo devono presentare i conti, le pezze giustificative ed informare su casi o affari specifici.
- Art. 6 Le constatazioni dell'organo di controllo che toccano la gestione della FSFP, e che non figurano nel rapporto dei revisori, devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio esecutivo e, a seconda delle circostanze, al Comitato centrale.

Art. 7 Per eseguire certi compiti, l'organo di controllo può avvalersi di consiglieri esterni.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei delegati durante la sua riunione del 10/11 giugno 2010 a Lucerna ed annulla e sostituisce quello da 2004. Entra in vigore il 1 luglio 2010.